

ASPETTI SOGGETTIVI DELLE OBBLIGAZIONI

L'obbligazione determina la nascita di un vincolo giuridico in virtù del quale un soggetto (il debitore, c.d. soggetto passivo) è tenuto ad un certo comportamento al fine di soddisfare l'interesse di un altro soggetto (il creditore, c.d. soggetto passivo).

L'aspetto soggettivo dell'obbligazione è caratterizzato da due principi fondamentali:

- principio della **dualità dei soggetti**: il rapporto intercorre tra **due** soggetti distinti (debitore e creditore) portatori di interessi contrapposti

- principio di **determinatezza dei soggetti**: al momento in cui sorge l'obbligazione i soggetti devono essere determinati o determinabili, ossia deve essere almeno stabilito un criterio che consenta la loro identificazione

OBBLIGAZIONI CON PLURALITA' DI SOGGETTI

I soggetti del rapporto obbligatorio possono essere anche più di due, nel caso in cui una delle parti del rapporto (lato attivo o passivo), o entrambi, sia formata da più soggetti.

OBBLIGAZIONI PARZIARIE:

obbligazioni con più soggetti

ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio

parziarietà attiva: quando vi sono più creditori
ciascuno può esigere solo la sua parte

parziarietà passiva: quando vi sono più debitori
ciascuno è obbligato solo per la sua parte

OBBLIGAZIONI SOLIDALI: obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto o ha diritto alla prestazione per l'intero ammontare (art. 1292 cod. civ.)

Presupposti delle obbligazioni solidali:

- a) Pluralità di debitori (solidarietà passiva) o di creditori (solidarietà attiva)

- b) unicità della prestazione (*eadem res debita*)

- c) pluralità di vincoli obbligatori che derivano dal medesimo fatto giuridico (*eadem causa obligandi*).

Solidarietà attiva: più creditori; in questo caso ciascun creditore può esigere la prestazione dal debitore per l'intero e il debitore, adempiendo ad uno dei creditori, si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori.

Solidarietà passiva: più debitori; il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l'intera prestazione; il vincolo solidale rappresenta un'efficace forma di garanzia personale.

Se un debitore esegue la prestazione tutti gli altri condebitori sono liberati dall'obbligo.

Fonti delle obbligazioni solidali:

la volontà delle parti o la legge.

In caso di più debitori è prevista una presunzione *ex lege di* solidarietà (passiva), salvo che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente (art. 1294 cod. civ.).

In caso di più creditori, la solidarietà attiva deve essere espressamente stabilita e non si presume.

Disciplina

a) l'azione di regresso: il debitore solidale, che ha pagato l'intero ammontare al creditore, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori per ottenere, da ciascuno, il rimborso delle rispettive quote di debito (art. 1299 c.c.).

Analogamente, il creditore che ha riscosso il credito per l'intero ammontare, dovrà corrispondere le rispettive quote agli altri creditori.

b) non estensione dei fattori pregiudizievoli:

se si verifica un fatto o atto sfavorevole ad uno dei debitori solidali gli effetti non si comunicano agli altri (ad es. la costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto nei riguardi degli altri)

c) estensione dei fatti favorevoli:

se si verifica un fatto o atto favorevole nei confronti di un debitore solidale, gli effetti si comunicano agli altri (ad es. la remissione del debito fatta dal creditore ad uno dei debitori libera anche gli altri condebitori)

OBBLIGAZIONI CON PLURALITA' DELL'OGGETTO

OBBLIGAZIONI CUMULATIVE:

il debitore è tenuto a due o più prestazioni; la liberazione ha luogo solo ove siano eseguite tutte, anche se separatamente, le prestazioni dovute (di natura uguale o diversa; in quest'ultimo caso si parla di obbligazioni miste, ad es. l'una di dare e una di fare)

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE

obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni in alternativa tra di loro; il debitore si libera dall'obbligazione eseguendo una sola delle prestazioni dedotte nel rapporto, ma non può eseguire parte dell'una e parte dell'altra.

Il diritto di scelta tra le varie prestazioni spetta al debitore, salvo patto contrario (art. 1286 cod. civ.)

OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE

obbligazioni aventi ad oggetto una sola prestazione ma il debitore può liberarsi effettuando anche una prestazione diversa preventivamente pattuita

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE:

obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro

OBBLIGAZIONI di VALUTA:

hanno per oggetto una somma di denaro già determinata

OBBLIGAZIONI di VALORE:

hanno per oggetto una somma che deve essere determinata in riferimento ad un valore

I debiti pecuniari :
si estinguono con moneta avente corso
legale nello Stato al momento del pagamento
ed al suo valore nominale (art. 1287 c.c.)

Principio nominalistico: l'obbligazione deve eseguirsi tenendo conto del suo importo nominale e non del valore effettivo (il debitore deve corrispondere la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio o il suo potere di acquisto si sia frattanto modificato); questo principio si applica solo alle obbligazioni di valuta e non alle obbligazioni di valore

Sono debiti di valuta:

Ad es. il pagamento del prezzo da parte del compratore; il debito relativo alla restituzione del corrispettivo a seguito di annullamento, risoluzione o rescissione del contratto, il debito relativo a rimborsi di spese per cure mediche, viaggi e degenza; il debito per l'indennità dovuta per espropriazione per p.u.

Sono debiti di valore:

Ad es. il risarcimento danni; rimborso al conduttore per l'importo di migliorie; l'indennità dovuta al possessore di buona fede per miglioramenti

OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI: quando la prestazione ha per oggetto un bene che, **per sua natura** (ad es. un quadro)

o **per volontà delle parti**, non è suscettibile di una riduzione in parti (cioè quando le parti hanno considerato indivisibile una prestazione, per sua natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a realizzare)

OBBLIGAZIONI DIVISIBILI: hanno per oggetto una cosa che per natura è suscettibile di frazionamento in parti omogenee di valore proporzionale all'intero

(ad. es. un' obbligazione avente ad oggetto la prestazione di una somma di denaro)

CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI RISPETTO ALLA PRESTAZIONE

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE: obbligazioni che hanno per oggetto della prestazione una cosa specifica (ad es. l'acquisto del cavallo Varenne)

OBBLIGAZIONI GENERICHE: obbligazioni che hanno per oggetto una cosa generica o una certa quantità di cose fungibili (ad es. dieci quintali di grano); in questi casi il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media)

Peculiarità obbligazioni generiche:

- la proprietà delle cose generiche si acquista solo con la specificazione, cioè con l'individuazione dell'oggetto della prestazione nell'ambito del genere
- l'estinzione delle obbligazioni generiche per impossibilità sopravvenuta non può mai verificarsi perché il *genus* non perisce mai e il debitore può sempre procurarsi cose dello stesso genere; nell'ipotesi in cui la specificazione sia già avvenuta diventa invece configurabile anche l'impossibilità sopravvenuta di adempiere

MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La successione nel lato attivo del rapporto non richiede il consenso del debitore
(per il quale è indifferente pagare all'uno o all'altro creditore)

diversamente nella successione nel debito è richiesto l'assenso del creditore
(che deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore e, quindi, di un eventuale nuovo patrimonio)

La successione nel credito può avvenire:

-a titolo universale

(ad es. per testamento; nel caso di fusione di due società)

-a titolo particolare,

(ad es. nel caso di cessione del credito)

CESSIONE DEL CREDITO

(artt. 1260 ss. cod. civ.)

La cessione del credito è un contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario) il proprio diritto di credito. Per effetto della cessione si sostituisce un nuovo creditore a quello originario e, pertanto, essa configura un caso di successione a titolo particolare nel credito.

Può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito

Per la validità della cessione del credito non è necessario il consenso del debitore ceduto

Riguardo all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto e nei confronti dei terzi, è efficace:

- nei confronti del debitore ceduto: quando è stata accettata dal debitore oppure gli è stata notificata o comunque ne abbia conoscenza (art. 1264 c.c.)
- nei confronti dei terzi: se uno stesso credito è stato ceduto a più soggetti, l'acquisto si verifica solo a favore di chi, per primo, lo ha notificato al debitore o per primo ha ricevuto l'accettazione di questi, con atto di data certa (art. 1265 c.c.)

La cessione del credito può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito

A TITOLO ONEROSO: il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, ma non la solvibilità del debitore (**cessione *pro soluto***)

il trasferimento del credito realizza la liberazione del cedente nei confronti del cessionario

è possibile tuttavia convenire una clausola di garanzia di solvenza (salvo buon fine/ sbf) del debitore (**cessione *pro solvendo***)

la liberazione del cedente avverrà soltanto all'avvenuta riscossione del credito da parte del

MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

La successione nel debito si realizza solo con **l'assenso del creditore** il quale deve godere della stessa fiducia anche nei confronti di un eventuale nuovo debitore

ad eccezione della successione universale *mortis causa*; in tale ultimo caso il debito del *de cuius* si trasferisce automaticamente al successore con l'accettazione dell'eredità.

La successione nel debito può produrre un effetto:

Cumulativo: il nuovo debitore si aggiunge all'originario debitore diventando coobbligato solidale

Liberatorio: il nuovo debitore si sostituisce e all'originario debitore che è liberato dall'obbligo

Il codice civile prevede tre casi di modificazione del lato passivo del rapporto obbligatorio:

DELEGAZIONE (artt. 1268-1271 cod. civ.)

ESPROMISSIONE (art. 1272 cod. civ.)


ACCOLLO (art. 1273 cod. civ.)

Si ha **delegazione** quando un soggetto, *delegante*, ordina ad un altro, *delegato*, di assumersi un debito o di effettuare un pagamento verso un suo creditore, *delegatario*

Tipologie di delegazione:

- **di debito (o *delegatio promittendi*)**, in cui il delegato assume un debito su ordine del delegante
- **di pagamento (o *delegatio solvendi*)**, che ricorre quando il delegante incarica il delegato non ad assumersi un debito, ma direttamente ad eseguire il pagamento.

SCHEMA della DELEGAZIONE



Il delegante ordina al delegato di effettuare un pagamento (o di assumere un debito) nei confronti di un terzo (delegatario) a fronte di un debito che il delegante stesso ha nei confronti del delegatario.

Il pagamento effettuato dal delegato al delegatario trova la sua causa non nel rapporto obbligatorio tra delegato e delegatario ma nei rispettivi rapporti sottostanti tra delegante e delegatario (rapporto di valuta) e tra delegante e delegato (rapporto di provvista)

1. rapporto di valuta: tra il delegante e il delegatario.

2. rapporto di provvista: tra il delegante e il delegato

DELEGAZIONE LIBERATORIA: quando il delegatario libera espressamente il debitore originario (delegante) e dunque il nuovo debitore si sostituisce a quello originario; in tale ipotesi il creditore potrà rivolgersi per il pagamento solo al delegato

DELEGAZIONE CUMULATIVA: quando il nuovo debitore (delegato) si aggiunge a quello originario (delegante).

Funzione della delegazione:

Con un adempimento unico si realizza
l'estinzione di due rapporti giuridici
differenti

ESPROMISSIONE

Un terzo, (*espromittente*), estraneo al rapporto obbligatorio e senza delegazione del debitore, (di sua iniziativa / spontaneamente) assume il debito nei confronti del creditore (*espromissario*).

Si realizza tramite un contratto tra l'espromittente e il creditore (es. il padre che si obbliga a pagare un debito contratto dal figlio)

espromissione cumulativa:

l'espromittente è obbligato in solido con il debitore originario

- espromissione liberatoria:

**il creditore espressamente dichiara di liberare il debitore originario
(art. 1272, comma 1, cod. civ.)**

ACCOLLO

L'accollo è un contratto fra debitore (accollato) e terzo (accollante), con il quale quest'ultimo assume il debito dell'altro (e dunque assume l'obbligo di pagare al creditore / accollatario)

All'accordo tra debitore e terzo (accollante) non partecipa il creditore (art. 1273 cod. civ)

Il creditore tuttavia può aderire alla convenzione rendendola irrevocabile

- **ACCOLLO INTERNO (o semplice):** si ha quando il **creditore rimane** estraneo al rapporto; in tal caso l'efficacia del contratto di acollo rimane circoscritta *inter partes* ed il creditore non potrà rivolgersi direttamente al terzo per l'adempimento

- **ACCOLLO ESTERNO:** si ha quando il **creditore aderisce alla** convenzione rendendola irrevocabile

L'accollo esterno può essere:

- **cumulativo:** quando il creditore all'atto di aderire alla convenzione non dichiara espressamente di liberare il debitore originario; in tal caso, questi rimane obbligato in solido con il terzo che si è accollato il debito

- **liberatorio:** quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore